



## **PROVINCIA DI FERRARA**

### **DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

### **PER LA GESTIONE DELLA CAFFETTERIA ALL'INTERNO DEL CASTELLO ESTENSE DI FERRARA**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e durata della concessione**

Il presente disciplinare di concessione ha per oggetto la gestione del servizio di caffetteria all'interno del Castello Estense di Ferrara, con somministrazione di cibi e bevande, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate dall'ufficio comunale competente.

La concessione ha durata di 5 anni (cinque), decorrenti dalla data di consegna dei locali.

Il servizio avrà luogo nei locali, posti al piano terra del Castello, individuati nella planimetria di cui all'**allegato 1** al presente disciplinare, consegnati privi di arredamento ed attrezzature.

Il concessionario avrà altresì la possibilità di utilizzare, nei limiti e con le modalità previste nel presente disciplinare, gli spazi posti al primo piano (ex caffetteria) di cui **all'allegato 2** al presente disciplinare, al fine di organizzare cerimonie ed eventi, garantendo la coerenza delle iniziative con il luogo di svolgimento.

#### **Articolo 2**

##### **Canone di concessione**

Il canone di concessione per l'attività di cui all'art.1 è fissato nell'importo annuo di **18.000 euro (somma soggetta a rialzo in sede di offerta)** da corrispondere alla Provincia Ferrara in due rate semestrali anticipate da versarsi entro i primi **10 giorni** (dieci) del semestre.

Il concessionario introiterà e tratterà per sé interamente i proventi derivanti dalla gestione della caffetteria.

Il versamento del canone avverrà mediante bonifico bancario sul c/c della Provincia di Ferrara acceso presso la Cassa di Risparmio di Ferrara e contrassegnato con il codice IBAN IT67 Z 06155 13015 00000 3204155.

Il concessionario si impegna entro tre giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone annuale, a trasmettere via fax (0532 299 309) al Servizio Turismo, Attività Produttive, Cultura, Castello della Provincia attestazione dell'avvenuto pagamento.

#### **Articolo 3**

##### **Modalità di svolgimento del servizio**

Il concessionario garantisce i livelli massimi di decoro e di servizio secondo standard di elevata qualità e nel rispetto delle norme che disciplinano la somministrazione di cibi e bevande.

Prestazioni essenziali, poste ad esclusivo carico ed onere del concessionario sono:

1. il sollecito espletamento, non appena intervenuta l'aggiudicazione, delle procedure tecnico-amministrative atte a conseguire (ed eventualmente aggiornare in corso di concessione) le necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie, al fine di dare inizio al servizio nel più breve tempo possibile.

Si precisa che l'autorizzazione commerciale dovrà essere richiesta personalmente dal gestore allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ferrara, ai sensi della Legge Regionale Emilia-Romagna 26/7/2003, n. 14, e successive modificazioni, e che la stessa risulterà vincolata in modo assoluto al luogo di espletamento del servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 5 della Legge regionale sopra richiamata.

Alla scadenza naturale della concessione, così come in tutti i casi di fine anticipata della stessa, l'autorizzazione non potrà più essere utilizzata dal gestore e dovrà pertanto essere rimessa al Comune.

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo precedente, il gestore, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), dietro richiesta scritta della Provincia di Ferrara, ha l'obbligo di proseguire nella gestione, agli stessi patti e condizioni di cui al presente disciplinare, qualora la concessione stessa venga a scadenza senza che la Provincia abbia provveduto al nuovo affidamento. In tal caso verrà corrisposto dal gestore il canone rapportato all'effettivo periodo di prosecuzione, al termine del quale la licenza verrà rimessa al Comune.

Il gestore assume espressamente l'obbligo di collaborare, all'occorrenza, per agevolare la volturazione delle autorizzazioni al nuovo assunto che debba subentrargli nella gestione dell'esercizio.

Il gestore rinuncia fin d'ora, espressamente e irrevocabilmente, nei confronti della Provincia di Ferrara, a qualsivoglia richiesta o pretesa di indennità di buonuscita o di indennità a titolo di avviamento a seguito della cessazione del servizio di gestione.

Il gestore prende altresì atto e dichiara che, a seguito di accurato sopralluogo effettuato prima della consegna, i locali concessi in gestione sono di suo pieno gradimento ed idonei all'uso cui sono destinati, anche sotto il profilo igienico-sanitario e sotto il profilo delle attività di somministrazione che risulteranno effettuabili a seguito della notifica igienico sanitaria ai sensi della normativa vigente.

Il gestore prende infine atto che l'immobile risulta sottoposto a vincolo storico artistico della Soprintendenza e pertanto non può in alcun modo essere adibito ad usi non compatibili con il suo carattere storico artistico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione e integrità.

2. l'allestimento dei locali così come previsto al successivo art. 8;
3. la somministrazione di alimenti e bevande;
4. il continuativo riordino dei locali e degli arredi anche nei momenti di maggior afflusso, al fine di garantire i livelli massimi di decoro del servizio;
5. il convenzionamento con la Società che fornisce buoni pasto per il personale dipendente della Provincia di Ferrara;
6. la pulizia completa delle sale e del magazzino messi a disposizione nonché dell'attrezzatura ed arredamento collocati nei locali, oltre all'allontanamento e gestione dei rifiuti;
7. l'assunzione delle spese di esercizio e di manutenzione delle attrezzature e degli impianti.
8. l'obbligo, per tutto il personale, di indossare esclusivamente la divisa di servizio che su proposta dell'esercente sarà approvata dalla Provincia. Le divise dovranno essere sempre in perfetto ordine;
9. il divieto di esporre qualunque tipo di oggetto che riporti in evidenza loghi commerciali di ditte o prodotti in contrasto con le caratteristiche di sobrietà e decoro che devono contraddistinguere la caffetteria del castello;

Considerato il valore storico artistico del luogo in cui è inserita l'attività in oggetto, nonché la funzione simbolica e di immagine dell'intero monumento, ogni iniziativa e modalità di svolgimento, dovrà essere valutata per la sua coerenza con il contesto, nell'interesse generale di opportunità e decoro. Qualsiasi comportamento in contrasto con tale requisito, sarà valutato ai fini della revoca della concessione nonché per la conseguente richiesta di risarcimento dei danni arrecati.

#### **Articolo 4**

##### **Orario del servizio**

La fascia oraria obbligatoria entro la quale il servizio deve essere aperto al pubblico è quella di apertura del museo. La stessa, poiché può variare nel corso dell'anno, deve essere comunicata dall'amministrazione con almeno 1 settimana di preavviso. L'apertura giornaliera del museo è estendibile per aperture straordinarie in coincidenza di eventi ed iniziative particolari. Eventuali deroghe all'apertura della caffetteria sono possibili e devono essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione. Il Gestore e l'amministrazione, nel corso della concessione possono concordare modalità orarie diverse in ragione dell'esperienza maturata e delle esigenze che potrebbero scaturire dalla gestione del museo.

#### **Articolo 5**

##### **Accessibilità ai locali e operazioni di carico e scarico**

Per l'accesso ai locali e per la movimentazione di merci e di rifiuti, al concessionario verranno consegnate copie delle chiavi di accesso ai locali con esclusione delle chiavi di accesso al cortile, che dovrà essere utilizzato secondo le vigenti norme d'uso generali.

In particolare, il concessionario potrà avere di regola accesso al cortile negli orari di apertura garantiti dal personale provinciale di custodia, vale a dire indicativamente dalle ore **7,30** alle ore **19,00**; il sabato dalle ore **7,30** alle ore **18,00** e la domenica dalle ore **9,00** alle ore **17,30** e non potrà di norma, accedere al cortile con automezzi. Il concessionario si dovrà attenere a variazioni di orario eventualmente stabilite dalla Provincia.

#### **Articolo 6**

##### **Eventi particolari a cura del concessionario**

La caffetteria, nell'orario indicato all'art. 4, dovrà essere sempre aperta al pubblico e garantire ad esso il normale servizio di bar e piccola gastronomia.

Nel rispetto degli orari stabiliti e della prescrizione di cui al paragrafo precedente, e con opportune modalità organizzative tese ad evitare situazioni di affollamento e congestione dei locali, il concessionario potrà utilizzare gli spazi della caffetteria per organizzare iniziative aperte al pubblico, nei limiti delle vigenti normative sul pubblico spettacolo, quali degustazioni di prodotti o altri eventi simili di livello consono all'importanza degli spazi concessi in gestione.

Tali iniziative dovranno essere preventivamente comunicate all'amministrazione che potrà vietarne la realizzazione o imporre prescrizioni qualora individui elementi di pregiudizio per la sicurezza o il regolare svolgimento delle attività all'interno del castello.

Per iniziative che coinvolgano un numero elevato di persone, è preferibile l'utilizzo degli spazi posti al primo piano (ex caffetteria) di cui all'allegato 2 al presente atto. A tal fine, il concessionario ha la facoltà di utilizzare gratuitamente detti spazi per un numero massimo di 20 giornate/anno (venti), previa prenotazione ed in base alla disponibilità degli stessi.

## **Articolo 7**

### **Requisiti soggettivi ed oneri del concessionario per l'esecuzione del servizio**

Il gestore deve possedere i requisiti richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti necessari al conseguimento (con le modalità indicate all'art. 3 del presente disciplinare) delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie attinenti alle attività da svolgere.

E' tenuto altresì ad operare in regola rispetto a tutte le normative fiscali, sanitarie, di sicurezza e di ogni altra previsione normativa di settore.

Il gestore è tenuto ad effettuare il servizio garantendo la presenza costante di almeno una unità di personale, obbligandosi comunque a disporre di personale sufficiente per assicurare il buon andamento della gestione.

Il gestore corrisponderà gli stipendi ed emolumenti al personale dipendente nell'osservanza delle norme di legge in vigore e dei contratti di lavoro, anche per quanto riguarda gli oneri assicurativi e previdenziali, che il gestore stesso riconosce interamente a suo carico. Il gestore si impegna comunque ad osservare ogni norma vigente in materia di assicurazioni sociali e di impiego e dichiara altresì di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, nell'esecuzione dell'attività di cui al presente disciplinare, sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

Il gestore è obbligato in ogni momento ed a semplice richiesta della Provincia a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, ed è tenuto a comunicare per iscritto alla Provincia l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ogni variazione intercorrente all'interno dello stesso.

Il gestore deve provvedere all'espletamento di tutte le incombenze riconducibili al Datore di Lavoro previste dalla vigente normativa di sicurezza del lavoro, estesa, in considerazione della particolare natura dell'affidamento, anche alle attività aperte al pubblico (D. Lgs. 81/2008 ).

I servizi di prevenzione e di emergenza adottati dal gestore dovranno essere coordinati con gli interventi adottati dalla Provincia di Ferrara.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, la Provincia di Ferrara, mette a disposizione delle imprese partecipanti e dell'aggiudicataria il Piano di sicurezza e valutazione dei rischi relativo all'edificio ove si svolgerà il servizio.

## **Articolo 8**

### **Locali ed attrezzature**

I locali da adibire al servizio ed a magazzino, individuati nella planimetria di cui all'allegato 1 al presente Disciplinare, saranno consegnati privi di arredamento ed attrezzatura, ma completi dell'impiantistica di base (quadro elettrico, scarichi, prese d'acqua,) sono concessi in uso nello stato di fatto in cui si trovano all'atto dell'affidamento.

L'affidatario dà atto che il suddetto stato di fatto è stato verificato con accurato sopralluogo prima della gara, a seguito del quale è stato redatto un verbale sottoscritto dalle parti.

Al gestore competeranno le opere di arredamento e di completamento dell'impiantistica in ragione di uno specifico progetto di utilizzo degli spazi da presentare all'atto della consegna dei locali. Il progetto di utilizzo degli spazi dovrà essere approvato dalla Provincia, che ne valuterà la coerenza e l'adeguatezza in relazione al contesto di particolare pregio. Il costo di tali opere o beni, desunto da regolari documenti fiscali quietanzati, potrà essere scomputato dal canone annuo di concessione nella misura massima del 25% del canone stesso, per un importo massimo complessivo nei 5 anni pari a 25.000 euro al netto dell'iva e dovrà riguardare opere o beni la cui proprietà, al termine della

concessione, rimarrà in capo alla Provincia, che potrà quindi scegliere quali spese ammettere tra quelle proposte dal gestore già nella fase di approvazione del progetto di allestimento.

Il gestore dovrà completare gli interventi di finitura dei locali nei tempi utili per garantire l'apertura entro 45 gg. solari (quarantacinque) dalla consegna dei locali. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere richieste e valutate in ragione delle motivazioni addotte.

Il gestore è tenuto ad operare sui locali, la dovuta manutenzione ordinaria atta a garantirne il perfetto stato di conservazione e l'efficienza, nonché ad effettuare le riparazioni ordinarie e straordinarie su tutta l'impiantistica, le attrezzature e gli arredi da esso realizzati.

Al termine della gestione, all'atto della riconsegna dei locali, nelle condizioni originarie salvo il normale deperimento derivante dall'uso, la Provincia valuterà in contraddittorio eventuali danni strutturali ai locali, alle attrezzature, ai mobili od agli impianti, il cui ammontare verrà addebitato al gestore anche mediante escussione della cauzione da esso prestata.

## **Articolo 9** **Servizi di pulizia**

Il gestore si obbliga a mantenere in perfetto stato di conservazione e pulizia i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi installati.

La pulizia dei locali e delle attrezzature dovrà assicurare il continuo mantenimento dei beni in perfette condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il servizio di pulizia potrà comprendere anche interventi giornalieri al di fuori dell'orario di apertura al pubblico e secondo quanto previsto al precedente art. 5.

Nel servizio di pulizia è compreso il servizio di gestione dei rifiuti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all'uso destinati. Il gestore è, in tale senso, non solo tenuto ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la vigente normativa, ma ad operare in modo da ridurre il più possibile l'impatto ambientale dell'attività svolta, secondo gli indirizzi programmatici Provinciali.

## **Articolo 10** **Telefono**

Presso la caffetteria è attivo un apparecchio telefonico collegato al centralino della Provincia. Il gestore potrà avvalersene per le proprie necessità rimborsando la spesa evidenziata dai tabulati mensili che gli verranno inviati.

## **Articolo 11** **Vigilanza sui servizi**

L'esecuzione del servizio è sottoposta al controllo e verifica da parte della Provincia al fine di monitorare il puntuale adempimento degli impegni assunti dal gestore segnatamente riferiti a:

- verificare la piena rispondenza delle prestazioni fornite con quanto disciplinato dal presente disciplinare;
- rifiutare quei servizi che non risultassero eseguiti a regola d'arte dandone comunicazione al gestore;
- avanzare proposte tecnico-operative d'intervento per risolvere problemi e migliorare la prestazione dei servizi;
- verificare la qualità e l'efficienza del servizio anche attraverso forme di rilevamento della soddisfazione dell'utenza.

Di eventuali carenze riscontrate, la Provincia darà comunicazione scritta al gestore, che sarà tenuto a provvedere alla loro eliminazione nel minore tempo possibile, secondo le indicazioni della Provincia stessa.

È esclusa dai compiti di controllo della Provincia qualsiasi incombenza relativa alla sorveglianza ed alla direzione del personale adibito alla gestione dei servizi che rimangono compiti specifici ed inderogabili del gestore.

Il gestore è tenuto ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, sia in tema di pulizia dei locali, attrezzature, apparecchiature, arredi ecc. che siano utilizzati per ogni intervento nella manipolazione, conservazione, somministrazione degli alimenti e delle bevande, sia dell'autocontrollo sanitario sia delle analisi dei punti critici dei prodotti di lavoro.

## **Articolo 12** **Cauzione ed Assicurazioni**

Il concessionario deve costituire e consegnare alla Provincia un deposito cauzionale di importo pari ad **una annualità di canone offerta in sede di gara**, da costituirsi secondo la normativa vigente, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste dal presente disciplinare.

Il deposito cauzionale infruttifero è vincolato fino alla formale lettera di svincolo emessa a seguito di verbale di riconsegna dei locali redatto in contraddittorio tra le parti e munito di relativo visto finale di regolare esecuzione firmato dal Dirigente competente.

La Provincia ha diritto di rivalersi d'ufficio sulla cauzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal disciplinare. In caso di escussione, il gestore sarà tenuto a reintegrare tempestivamente, ed a semplice richiesta dell'Amministrazione, la garanzia escussa, a pena di risoluzione della concessione.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del concessionario, le prestazioni necessarie per la regolare esecuzione del servizio fino alla revoca della concessione.

In caso di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, la garanzia dovrà espressamente prevedere il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, a semplice e prima richiesta del soggetto garantito entro il termine non superiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta del Dirigente competente. L'istituto fideiussore di cui all'art. 1944 del C.C., non potrà esercitare il beneficio della preventiva escussione dell'impresa obbligata né potrà opporre l'eventuale mancato pagamento del premio.

Il gestore è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature. Si assume pertanto l'esclusiva responsabilità, esonerandone la Provincia, di eventuali infortuni o danni che si dovessero verificare per fatti derivanti dall'attività intrapresa o dall'inosservanza degli obblighi contrattuali.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente disciplinare, il gestore s'impegna a stipulare a proprie spese, e a mantenere operante per tutta la durata della concessione, con primaria impresa di assicurazione, una polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale non inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun sinistro e che tenga completamente indenne la Provincia per danni arrecati a terzi per tutto il periodo della gestione.

Tale assicurazione deve essere assunta all'inizio del servizio e mantenuta per tutta la durata della gestione e, a comprova, il gestore dovrà produrre copia della polizza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula della concessione. Inoltre il gestore ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di presentare alla Provincia di Ferrara le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali per tutta la durata della gestione.

### **Articolo 13**

#### **Penali**

Il gestore è tenuto ad espletare il servizio oggetto del presente disciplinare entro i termini e con le modalità dallo stesso prescritte.

L'interruzione del servizio, per cause imputabili al gestore, ai suoi dipendenti e collaboratori, determinerà l'applicazione di una penale di **50,00 Euro** (cinquanta/00), per ciascuna ora di mancata effettuazione del servizio.

Le penali verranno applicate, previa formale contestazione alla Ditta, a insindacabile giudizio della Provincia mediante escussione della cauzione prestata dal gestore.

### **Articolo 14**

#### **Decadenza e revoca della concessione**

Costituiscono motivo di revoca anticipata e di decadenza della concessione, le seguenti circostanze:

- 1) non conseguire o perdere la disponibilità delle autorizzazioni necessarie alla attività;
- 2) non assicurare i servizi previsti o svolgere attività diverse da quelle previste nel disciplinare senza consenso scritto della Provincia di Ferrara;
- 3) non assicurare gli emolumenti e le assicurazioni sociali ai dipendenti o comunque la mancata osservanza delle normative riguardanti la tutela dei lavoratori debitamente accertati;
- 4) non provvedere al pagamento del canone di cui all'art. 2 nei termini stabiliti per una intera annualità;
- 5) la sospensione ingiustificata o non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno, salvo giustificati motivi ritenuti tali dalla Provincia di Ferrara e salva l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare;
- 6) il mancato convenzionamento con la Società che fornisce buoni pasto per il personale dipendente della Provincia di Ferrara;
- 7) gravi o reiterate violazioni delle norme igienico-sanitarie debitamente accertate dalle competenti autorità;
- 8) gravi infrazioni delle norme fiscali e tributarie nonché di quelle previdenziali e assicurative relative ai dipendenti, debitamente accertate dalle competenti autorità.

La Provincia di Ferrara notificherà al concessionario con lettera raccomandata l'inadempimento contestato e dichiarerà la decadenza della concessione.

La Provincia, prima di dichiarare la decadenza, nei casi opportuni si riserva la facoltà di mettere in mora il concessionario assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati.

Determinano altresì la decadenza dalla concessione, l'apertura delle procedure di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'art. 186-bis del RD 267/42) e di fallimento, nonché la messa in liquidazione della società gestrice.

In caso di revoca o di decadenza il gestore non potrà pretendere indennizzi di sorta.

### **Articolo 15**

#### **Divieto di cessione o subappalto**

Il concessionario non può cedere ad altri l'esecuzione o subappaltare alcuna delle prestazioni formanti l'oggetto della concessione di cui al presente disciplinare.

Le mere forniture di beni o di servizi necessari per lo svolgimento del servizio (ad esempio fornitura di materie prime o servizi di pulizia, di manutenzione e di "catering") e l'impiego contrattuale di personale autonomo e/o libero professionista e/o parasubordinato o comunque reso

in una delle forme consentite dalle vigenti normative in materia, per lo svolgimento del servizio stesso non costituiscono subappalto.

### **Articolo 16** **Obbligo di riservatezza**

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività. Il soggetto è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.

In caso di accertata violazione del presente articolo la Provincia di Ferrara si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali.

### **Articolo 17** **Controversie e foro competente**

Per ogni controversia non componibile bonariamente tra le parti è competente il Foro di Ferrara. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

### **Articolo 18** **Spese**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria e di copia.

Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta del 2% sul valore complessivo dei canoni, così come previsto per le concessioni su beni demaniali dall'art. 5, secondo comma, della Parte Prima della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 26/4/1986. Gli adempimenti connessi alla registrazione saranno svolti a cura della Provincia mentre il concessionario si impegna a corrispondere le relative spese a semplice richiesta.

### **Articolo 19** **Soggetti ammessi a presentare offerta**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che possono legalmente esercitare le attività oggetto del presente disciplinare.

I requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione richiesti dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 26/7/2003, n. 14 e successive modificazioni, dovranno essere posseduti dal candidato (e/o dai soggetti indicati all'art. 6 di tale legge) **alla data di presentazione dell'offerta.**

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo senza continuità aziendale e che hanno in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di



poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante medesima o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

i) che non siano in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2 in materia di collocamento obbligatorio disabili;

l) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;

m) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il concorrente dovrà altresì dichiarare, con le modalità stabilite dal bando:

- di accettare tutte le condizioni e gli oneri del presente disciplinare;
- di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti per il personale dipendente e paradipendente, e che nel redigere le offerte ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

## **Articolo 20** **Validità dell'offerta**

Gli offerenti avranno facoltà, esercitabile solo se la gara non sia aggiudicata entro tale termine, di svincolarsi dalla propria offerta decorso un periodo di 180 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.

## **Articolo 21** **Modalità di affidamento**

L'affidamento avverrà **mediante procedura aperta**, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione di seguito indicati:

|          | <b>Criterio</b>   | <b>Punti</b>  |
|----------|---|---------------|
| <b>1</b> | <b>Offerta tecnica</b>  | <b>70</b>     |
|          | Valore della proposta di gestione secondo gli indirizzi specificati nel disciplinare e coerenza con il contesto nel quale l'attività sarà svolta. | Fino a max 30 |
|          | Qualità delle soluzioni di allestimento proposte sotto i seguenti profili:<br>- estetico<br>- pregio dei materiali<br>- funzionalità dei layout.  | Fino a max 25 |
|          | Grado di integrazione tra l'attività della caffetteria e le altre attività svolte nel Castello Estense.   | Fino a max 15 |
| <b>2</b> | <b>Offerta economica</b>  | <b>30</b>     |
|          | <b>Totale punti</b>   | <b>100</b>    |

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ente, secondo le modalità descritte nel bando, quanto segue:

1) Dichiarazione cumulativa corredata dall'eventuale documentazione amministrativa richiesta dal bando medesimo;

2) Offerta tecnica, consistente in:

- Breve presentazione e curriculum dell'impresa candidata;
- Relazione sulla proposta di gestione che descriva la tipologia e la caratterizzazione del servizio anche in considerazione della valorizzazione delle tipicità locali e delle sinergie attivabili con le

altre attività svolte nel castello Estense, accompagnata da elaborati grafici che anticipino almeno 2 (due) ipotesi di lay out degli spazi. La relazione dovrà essere articolata secondo i tre criteri di valutazione e dovrà essere redatta al massimo su 4 facciate solo fronte formato A4 oltre agli elaborati grafici.

3) Offerta economica, in bollo, in separata busta sigillata dentro la quale non devono essere inseriti altri documenti, la quale dovrà indicare, così in cifre come in lettere, la migliore offerta formulata in aumento sul canone di concessione posto a base di gara di euro 18.000 annui dovuto alla Provincia di Ferrara ai sensi del precedente art. 2. Non sono consentite offerte condizionate né pari alla base d'asta.

Una commissione giudicatrice appositamente nominata e costituita dal Dirigente responsabile del procedimento e da due dipendenti dell'Ente, esaminerà l'offerta tecnica secondo gli indicatori dichiarati ed attribuirà i conseguenti punteggi. Procederà successivamente all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'attribuzione del relativo punteggio ed alla formazione della graduatoria finale delle offerte.

Il responsabile del procedimento potrà richiedere agli offerenti di completare o chiarire la documentazione presentata.

La concessione sarà assegnata, con successiva determinazione dirigenziale, al soggetto che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo.

In caso di parità si procederà ad esperire ulteriore procedura negoziata tra i soggetti risultati migliori offerenti. In caso di ulteriore parità si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

La Provincia potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ai sensi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'esito definitivo della gara sarà formalizzato dopo gli adempimenti di legge, con apposita determina dirigenziale. L'aggiudicazione definitiva è condizionata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, **del Documento Unico di Regolarità Contributiva**, nonché dal positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare. A tal fine l'aggiudicatario dovrà produrre, entro 10 giorni, la documentazione che verrà appositamente richiesta. Qualora l'aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti dichiarati o ricusasse di produrre la documentazione richiesta, l'Ente si riserva di aggiudicare il servizio al secondo classificato, fatta salva ogni azione civile o penale per l'inadempienza.

Il servizio potrà comunque essere affidato in via d'urgenza e sotto le riserve di legge nelle more della stipulazione del disciplinare di concessione.

Si ricordano le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti a verità. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni fornite, la stazione appaltante, oltre alle verifiche rispetto all'aggiudicatario, potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio per i concorrenti non aggiudicatari.

## **Articolo 22** **Informativa sulla Privacy**

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa anche da parte dei partecipanti alla

procedura) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs.

Titolare del trattamento è la Provincia di Ferrara ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del Procedimento indicato nel bando di gara.

Per la Provincia di Ferrara

(\_\_\_\_\_)

Il Concessionario

(\_\_\_\_\_)


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile si approvano specificamente le seguenti clausole del presente disciplinare:

artt. 1 (Oggetto e durata della concessione); 2 (Canone di concessione); 3 (Modalità di svolgimento del servizio); 4 (Orario del servizio); 5 (Accessibilità ai locali e operazioni di carico e scarico); 6 (Eventi particolari a cura del concessionario); 7 (Requisiti soggettivi ed oneri del concessionario per l'esecuzione del servizio); 8 (Locali ed attrezzature); 9 (Servizi di pulizia); 11 (Vigilanza sui servizi); 12 (Cauzione ed Assicurazioni); 13 (Penali); 14 (Decadenza e revoca della concessione); 15 (Divieto di cessione o subappalto); 17 (Controversie e foro competente); 18 (Spese); 20 (Validità dell'offerta).


Il Concessionario

(\_\_\_\_\_)

ALLEGATO 1 (locali posti al piano terra)



**Allegato 2 (locali posti al piano primo)**



**Provincia di Ferrara**  
Settore Tecnico


**Nuova sistemazione museale -  
luglio 2011:**

**Tav. 4**

ppp. 1/100

*Piano primo - Individuazione aree di intervento*  
**STATO DI FATTO**

Il progettista Arch. Fiorini Cristiano



Elaborazione grafica - Cristina Gilli